

# COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

**OGGETTO: “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”.**

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 17,30 nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, nella seduta di prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell’art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	<b>Sig. Alibrandi Barolomeo</b>	X				
2	<b>Arch. Cacopardo Eleonora</b>	X				
3	<b>Sig. D’Allura Fabio</b>	X				
4	<b>Sig.ra D’Ambra Rossana</b>	X				
5	<b>Dott.ssa Intelisano Lisa</b>	X				
6	<b>Rag. Pizzolo Massimiliano</b>	X				
7	<b>Si.ra Raneri Giuseppa</b>	X				
8	<b>Sig. Siligato Nicolò</b>	X				
9	<b>Sig. Sterrantino Rosario</b>	X				
10	<b>Sig. Turrisi Massimo</b>	X				
Assegnati n.10 In carica n.10		Assenti n. 0 Presenti n. 10				

Assume la Presidenza il Rag. Massimiliano Pizzolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stornaiuolo Rossella Maria. La seduta è pubblica.

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell’art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere \_\_\_\_\_
- il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere \_\_\_\_\_

**(13)inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma**

<b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>
---

UFFICIO PROPONENTE
--------------------

SERVIZIO INTERESSATO
----------------------

OGGETTO

**Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.**

Cap. \_\_\_\_\_  Competenza  Residui

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario a norma dell'art. 13, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: "gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto".

ATTESTA

come dal prospetto che segue la copertura complessiva della spesa di € \_\_\_\_\_

Somma Stanziata (+) € \_\_\_\_\_

Variazioni in aumento (+) € \_\_\_\_\_

Variazioni in diminuzione (-) € \_\_\_\_\_

Somme già impegnate (-) € \_\_\_\_\_

Somma disponibile € \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_  
Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n° 267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora composti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze;

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;"><i>Favorevole</i></p> <p>data <u>23-5-2018</u> Il Responsabile _____</p>		
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;"><i>Favorevole</i></p> <p>data <u>23-5-2018</u> Il Responsabile _____</p>		
DATA DELLA SEDUTA	Ordine del Giorno numero	DETERMINAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE
DELIBERAZIONE NUMERO	<input type="checkbox"/> Soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata alla sezione <input type="checkbox"/> centrale <input type="checkbox"/> provinciale  <input type="checkbox"/> Non soggetta a controllo preventivo di legittimità deve essere inviata ai Capigruppo consiliari		



# COMUNE DICASTELMOLA

## PROVINCIA DI MESSINA

E-mail: [protocollo@pec.comunecastelmola.gov.it](mailto:protocollo@pec.comunecastelmola.gov.it)  
[areaamministrativa@comunecastelmola.gov.it](mailto:areaamministrativa@comunecastelmola.gov.it)  
P.I.00435020839 C.F. 87000290830  
Tel. 0942/28195/85 – Fax 0942/28238

\*\*\*\*\*

<p>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</p>
---

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di sulle pubbliche affissioni.

**Proponete:** Il Consigliere Comunale Arch. Eleonora Cacopardo

**PREMESSO**

- Che ai sensi dell'art. 3, commi 1-3, del d.lgs. 507/1993 *“Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.*

2. *Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.*

3. *Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette”.*



**ATTESA** la necessità di dover approvare un Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di sulle pubbliche affissioni al fine di disciplinare la materia in questione nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

**DATO ATTO** della specifica competenza regolamentare ascritta al Consiglio Comunale;

**VISTO** lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di sulle pubbliche affissioni allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sono stati rispettati i termini di pubblicazione dello schema previsti dallo Statuto;


**VISTI**

- il d.lgs. 507/1993;
- il d.lgs. n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;
- l'O.R.EE.LL.

**PROPONE**

1. **Di approvare** il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto di sulle pubbliche affissioni" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Comunale  
Arch. Eleonora Cacapardo



Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Sig. Massimiliano Pizzolo. La seduta si apre alle ore 17:30. Eseguito l'appello nominale, viene accertata la presenza di n. 9 Consiglieri Comunali: (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino). Sussistendo il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

**Alle ore 17:41 entra in aula il Consigliere Massimo Turrisi.**

Fatto l'appello nominale viene accertata la presenza **di n. 10 Consiglieri Comunali** (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi).

Il Presidente del Consiglio, dopo la trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, procede alla lettura dell'8° punto all'ordine del giorno e della relativa proposta avente ad oggetto *“Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”*.

Prende la parola il Consigliere Comunale, nonché Assessore, Arch. Eleonora Cacopardo, la quale in via preliminare ringrazia tutti i colleghi Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco ed il Comando di Polizia Municipale, per il lavoro di équipe svolto. L'Arch. Cacopardo precisa che finalmente è stato redatto un Regolamento che disciplina tutta la materia della segnaletica pubblicitaria. Al riguardo, l'Arch. Cacopardo comunica che, nei giorni scorsi è stata realizzata un'azione forte e decisa, ovverosia l'eliminazione di tutta la segnaletica selvaggia e abusiva; iniziativa forte assunta per tutelare tutte le attività commerciali ed al fine di dare un'immagine sana ed organizzata del Borgo. L'Arch. Cacopardo, nel continuare il suo intervento in aula, precisa che il Regolamento disciplina tutto il territorio comunale, al fine di ridare un'immagine alla città attraverso un intervento ispirato al supremo principio di equità, con l'applicazione di una legge uguale per tutti e nell'interesse dell'immagine del Borgo.

Relativamente agli interventi lungo la strada provinciale, l'Arch. Cacopardo precisa che l'Ente invero non ha competenza, tuttavia è interesse dell'Ente intervenire anche nell'area in questione. A tal fine l'Arch. Cacopardo comunica

che ha già assunto impegni con la Città Metropolitana di Messina. Infine ringrazia tutti per il sostegno datole, compresi gli operatori economici.

Il Presidente del Consiglio sottolinea che il principio ispiratore applicato è quello di garantire ai visitatori serenità, tranquillità, accoglienza ed ordine. Il Presidente del Consiglio evidenzia poi come l'iniziativa assunta in questione sia frutto anche di un intervento delle forze di pubblica sicurezza e che come tutte le rivoluzioni implica un po' di difficoltà. Il Presidente del Consiglio si complimenta poi con l'Assessore Cacopardo, chiedendo anche che venga installata la segnaletica comunale.

Non essendoci ulteriori interventi e/o contestazioni si passa alla votazioni della proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 10** (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi)

**FAVOREVOLI N. 10** (Bartolomeo Alibrandi; Eleonora Cacopardo; Fabio D'Allura; Rossana D'Ambra; Lisa Intelisano; Massimiliano Pizzolo; Giuseppa Raneri; Nicolò Siligato; Rosario Sterrantino; Massimo Turrisi) - **VOTI**

**CONTRARI N. 0 –ASTENUTI 0.**

Dopo l'avvenuta votazione il Presidente del Consiglio ribadisce l'importanza della notifica, ai consiglieri comunali, degli avvisi tramite posta elettronica certificata, chiedendo l'assenso dei consiglieri, i quali confermano la loro approvazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'O.A.EE.LL;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento del Consiglio;

Visto lo Statuto Comunale;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:  
*“Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”.*





**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E  
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**COMUNE DI CASTELMOLA**

(Provincia di Messina)

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONINI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Ambito e scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 507/1993 e disciplina la effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale, soggette rispettivamente al pagamento di una imposta ed alla corresponsione di un diritto.

#### **Art. 2**

##### **Classificazione del Comune**

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe della pubblicità e dei diritti relativi al servizio delle pubbliche affissioni, si dà atto che il Comune di Castelmola appartiene alla Classe V, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 507/93.

#### **Art. 3**

##### **Categoria delle località**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio del Comune di Castelmola sono considerate in una sola categoria.

2. Le aree del centro urbano ove potranno essere ubicati i messaggi pubblicitari sono identificate nell'allegato al Presente Regolamento (planimetria).

3. Fuori dal centro urbano, il soggetto passivo di cui all'art. 22 del presente regolamento, ha facoltà di ubicare i messaggi pubblicitari in area privata, previa regolare autorizzazione.



#### **Art. 4**

##### **Tariffe**

1. Per la pubblicità effettuata con tutti i mezzi pubblicitari e per le Pubbliche affissioni si applicano l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni secondo le tariffe indicate in atto separato approvato dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, così come previsto dall'art. 3, comma 5 del d.lgs. 507/1993, sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 5**

##### **Gestione dell'imposta e del servizio affissioni**

1. Il Comune di Castelmola gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni, con conseguente riscossione del relativo diritto. Il servizio delle pubbliche affissioni, e' inteso a garantire l'affissione di manifesti a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, sia contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, sia diffusi nell'esercizio di attività economiche, con le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.
2. Ferma restando la titolarità in testa al Comune della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, l'affissione e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti possono essere affidati, mediante regolare gara, a soggetti abilitati estranei all'Amministrazione comunale, i quali, limitandosi ad una mera prestazione d'opera nell'espletamento del mandato, dovranno attenersi alle direttive operative esplicitate nella relativa gara d'appalto o impartite dal Comune.

## **Art. 6**

### **Rinvio**

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii. che si intendono qui richiamate nonché le altre norme di legge e di regolamento dettate in materia.

## **CAPO II**

### **IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'**

## **Art. 7**

### **Insegna**

1. E' da considerarsi **insegna** di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi e da frecce direzionali, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce.
2. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
  - a) insegna a bandiera (solo con supporto proprio ed esclusivamente in area privata);
  - b) insegna frontale;
  - c) insegna su tetto, o su pensilina o sulle pareti di edifici destinati ad attività industriali, artigianali;
  - d) commerciali;
  - e) impianto di insegne coordinate, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne di esercizio mono o bifacciali, di uguali dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Le iscrizioni che identificano un'attività, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.

## **Art. 8**

### **Preinsegna**

1. Si definisce **preinsegna** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli, marchi e freccia direzionale, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si

esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 300 metri dall'attività.

2. Al fine di garantire la tutela ed il decoro ambientale, essendo il Comune di Castelmola ente locale facente parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, la preinsegna, da collocarsi all'interno del centro urbano, nelle aree meglio identificate nell'allegato al presente Regolamento, dovrà essere realizzata secondo le seguenti modalità:

- manufatto bifacciale e bidimensionale in pietra lavica smaltata con fondo bianco e scritta rossa con l'indicazione del nome dell'attività, il logo, i simboli della categoria commerciale e la freccia direzionale, da collocare su pannello in ferro battuto.

3. Le preinsegne devono avere forma rettangolare, avere una dimensione massima di 20 x 50 cm e non possono essere luminose, nè per luce propria né per luce indiretta.

#### **Art.9**

##### **Cartello**

1. Si definisce **cartello** il manufatto bidimensionale, supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate.
2. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di cartelli per l'esposizione temporanea di messaggi pubblicitari esclusivamente riferiti a manifestazioni, spettacoli, feste o sagre. Il messaggio pubblicitario potrà essere esposto nel periodo di svolgimento dell'iniziativa da una settimana prima e per le ventiquattro ore successive allo stesso. (Regolamento di esecuzione del CdS art. 51 comma 10, DPR n. 495/1992). Di norma, tali cartelli possono essere installati in prossimità delle strutture adibite a manifestazioni, spettacoli o feste.

#### **Art. 10**

##### **Striscione, Locandina, Stendardo e Bandiera**

1. Si considera **striscione, locandina, stendardo e bandiera** l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata in materiale rigido e ubicata innanzi l'attività commerciale.



2. L'esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor. Ogni singola posizione, mono o bifacciale, potrà pubblicizzare un'unica iniziativa.
3. L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per la promozione di iniziative commerciali.
4. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che nella settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
5. L'esposizione di locandine sulla strada, negli esercizi commerciali, negli esercizi di somministrazione e nelle sedi di attività artigianali è autorizzata, all'interno dei centri abitati, senza ulteriori formalità nel rispetto delle norme impartite dall'art. 23 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992).
6. Striscioni e standardi non possono essere posti su pali della pubblica illuminazione né su pali della segnaletica. Standardi, striscioni, locandine e bandiere possono essere fissati agli alberi solo mediante legatura, avendo cura di non intaccare la corteccia.
7. Il bordo inferiore degli striscioni e degli standardi installati al disopra di marciapiedi o percorsi pedonali, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a ml. 2,50. È vietata l'installazione di striscioni pubblicitari ad altezze inferiori a m 5,1 in ogni suo punto rispetto al piano della carreggiata (Reg. di esecuzione del Cds art. 49 comma 5- DPR n. 495/1992).
8. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato.

## **Art. 11**

### **Segno orizzontale reclamistico**

1. Si definisce **segno orizzontale reclamistico** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

## **Art. 12**

### **Impianto pubblicitario di servizio**

1. Si definisce **impianto pubblicitario di servizio** un manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Si considerano impianti pubblicitari di servizio solo quelli di seguito elencati: pensiline, pannello con preinsegne ceramizzate, fermate autobus, transenne parapetonali, cestini, panchine e rastrelliere porta biciclette.

## **Art. 13 Manifesto**

1. Si definisce **manifesto** l'elemento bidimensionale, prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture appositamente a ciò destinate, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.

## **Art. 14**

### **Impianti di pubblicità o propaganda**

1. Si definisce **impianto di pubblicità o propaganda** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Sono "impianti di pubblicità o propaganda":

a) la "targa di esercizio", ossia il manufatto rigido, di forma piana, riportante la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività. Deve essere priva di luminosità propria. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa lateralmente alla stessa, sui battenti o nelle immediate



vicinanze. Le targhe dovranno avere dimensione massima di m 1,50 per 1,50. La loro installazione non è sottoposta a DIA se le indicazioni non sono superiori a cm 30 per 40;

- b) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe, riproduzioni fotografiche e prezzi di pubblici esercizi e alberghi). La bacheca va ubicata innanzi e/o sulla parete dell'attività commerciale da pubblicizzare e nello spazio ad esse destinate nelle aree di parcheggio se previste.
- c) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente anche riportante scritte o loghi pubblicizzanti l'attività. Le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività.
- d) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati all'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti.
- e) gli "impianti di insegne o targhe coordinate", ossia quei manufatti destinati alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali.
- f) la "vetrofanìa", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
- g) "Pubblicità nei cantieri", si intende l'installazione, all'interno dell'area di cantiere, di ogni elemento bidimensionale monofacciale nel quale è inserito un messaggio pubblicitario relativo a materiali, attività commerciali o alla vendita degli immobili in costruzione. È consentita per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non superiore a 3 anni.
- h) "Cavalletto pubblicitario", cioè la struttura tridimensionale recante un messaggio pubblicitario, menù, tariffe e immagini riguardanti la struttura commerciale, su una o due facciate, relativo ad un'attività commerciale o ad un pubblico esercizio. La struttura deve essere realizzata con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Deve inoltre resistere alla spinta del vento senza essere ancorata al suolo. Il cavalletto deve essere posto innanzi all'attività.
- i) I mezzi di cantiere possono essere utilizzati solo per pubblicità in conto proprio della ditta proprietaria del mezzo e mai per pubblicità conto terzi. Tale forma pubblicitaria non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta, né essere dotata di pellicola retroriflettente.



## **Art. 15**

### **Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi**

1. È da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (DPR n. 495/1992 art. 50 comma 1).
3. Si applica alla tipologia degli impianti di cui al presente articolo, le prescrizioni impartite dall'art. 50 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (DPR n. 495/1992).

## **Art.16**

### **Pubblicità sui veicoli**

1. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 285/1992 e all'art. 57 del relativo Regolamento di Esecuzione (DPR n. 495/1992), con eccezione degli automezzi costruiti o strutturalmente trasformati per l'esclusiva o prevalente effettuazione di pubblicità esterna, cosiddetti "camion vela e/o posterbus";
2. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## **Art. 17**

### **Pubblicità fonica e sonora**

1. È vietata ogni forma di pubblicità fonica, ad eccezione della pubblicità elettorale.
2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 18**

### **Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste all'interno dei centri abitati**

1. Nelle aree di parcheggio, poste all'interno dei centri abitati, possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari, con esclusione di quelli vietati dal presente Regolamento, secondo le disposizioni impartite dall'art. 52 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.

## **Art. 19**

### **Divieti**

1. È vietata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, nonché nei muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali, case di cura e di riposo, così come è vietata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi natura in prossimità degli edifici destinati ed adibiti a luogo di culto e nelle loro pertinenze.

2. Per esigenze di pubblico interesse e paesaggistiche, sono inoltre vietate le seguenti forme pubblicitarie:

- a) distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario mediante lancio comunque effettuato;
- b) pubblicità od affissione effettuata con qualsiasi mezzo sostenuto ai pali della pubblica illuminazione o alla segnaletica della circolazione stradale;

3. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del C.D.S. (d.lgs. n. 285/19925) secondo le norme di attuazione di cui al DPR n. 495/1992.

4. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente Regolamento si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al presente Regolamento e quelle previste dalla normativa di riferimento.

## **Art. 20**

### **Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade**

1. Le installazioni di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse fuori dal centro abitato è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste sia dall'art. 23 del C.D.S. (d.lgs. n. 285/1992) sia dalle norme contenute nel DPR n. 495/1992.

## **CAPO III**

### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

#### **Art. 21 Presupposto**

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi visibile e/o percepibile.
2. Ai fini dell'imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi, così come i messaggi intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## **Art. 22**

### **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità e' colui che dispone a qualunque titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## **Art. 23**

### **Modalità di applicazione dell'imposta**

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.



2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono esenti dall'imposta di pubblicità.
4. Per i mezzi polifacciali, l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui il mezzo può essere circoscritto.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario per il calcolo della superficie.
7. Se la pubblicità' ordinaria e la pubblicità sui veicoli viene effettuata in forma luminosa o illuminata, e' soggetta ad una maggiorazione del cento per cento.

#### **Art. 24**

##### **Impianti pubblicitari**

1. Gli impianti pubblicitari sono ammessi sul territorio comunale secondo la tipologia consentita dalla legislazione vigente, dal nuovo Codice della Strada, dal suo Regolamento di Attuazione e dal presente Regolamento.
2. Ogni installazione di qualsiasi impianto pubblicitario, a carattere permanente o temporaneo, può essere consentita nei modi e termini di legge, previa regolare presentazione di domanda da parte dell'utente e salvo i diritti di terzi ed i pareri tecnici dei vari uffici comunali interessati, nonché di altre Amministrazioni se richiesti dalle norme e nel rispetto delle previsioni di carattere urbanistico ambientale e della circolazione stradale.

#### **Art. 25**

##### **Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 22 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare contestualmente al Comune e alla Sovrintendenza apposita dichiarazione anche

cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari, utilizzando l'apposito modulo da richiedere presso gli Uffici comunali.

2. Qualora l'effettuazione della pubblicità comporti la messa in opera di strutture e/o manufatti, aventi sia carattere precario sia carattere permanente, od anche la semplice decorazione (ad es. pittorica) di facciate di palazzi, muri od altre superfici all'uopo indicate, oppure pubblicità che preveda il rilascio della autorizzazione da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, il soggetto passivo dovrà, altresì, indicare sull'istanza anche gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.

3. La pubblicità può avere inizio solo dopo l'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta, consegnandone copia all'Ufficio Tributi.

4. L'istanza di cui al superiore comma 1 dovrà essere presentata anche nei casi di variazione della campagna pubblicitaria già autorizzata, nel caso in cui comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modifiche degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del dovuto entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata apposita denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

6. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi e proiezioni per le quali sia prevista la tariffa annuale, si considera effettuata dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie pubblicitarie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

7. In caso di rimozione dell'impianto o del materiale pubblicitario, il soggetto passivo di cui al precedente art. 22 dovrà darne notizia, mediante apposita denuncia di cessazione, entro e non oltre il 31 gennaio.

## **Art. 26**

### **Pagamento dell'imposta**

1. L'imposta è dovuta secondo le disposizioni dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 507/93.

2. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale deve essere effettuato o direttamente presso la tesoreria comunale o con bonifico bancario o bollettino postale intestato al Comune di Castelmola.

3. Per la pubblicità annuale di importo superiore a euro 1.549,37, il pagamento è corrisposto in 3 rate trimestrali anticipate con scadenza 28 febbraio, 31 maggio e 31 agosto.

4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
5. La relativa attestazione va conservata dal contribuente per almeno cinque anni. Deve essere esibita a richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
6. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione e prima dell'inizio della pubblicità;
7. L'imposta è comunque dovuta per importi superiori a due euro.

#### **Art. 27**

##### **Pubblicità ordinaria**

1. Per la pubblicità ordinaria, la tariffa dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale.
2. Per le fattispecie che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella indicata al comma 1.
3. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa di imposta è maggiorata del 50%; per quella superiore a metri 8,5, la maggiorazione è del 100%.
4. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, si applica una maggiorazione del 100% della tariffa base.

#### **Art. 28**

##### **Pubblicità effettuata con veicoli**

1. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno o all'esterno di veicoli, di uso pubblico o privato, è da considerarsi annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle soste di questo per esigenze di servizio e di manutenzione.
2. L'imposta viene calcolata sulla base della superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, a condizione che tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 57 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.
3. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.



## **Art. 29**

### **Riduzioni dell'imposta**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - d) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi effettuata per conto proprio dall'impresa.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

## **Art. 30**

### **Esenzioni dell'imposta**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

- e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- f) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopi di lucro.
- h) le forme di pubblicitarie oggetto di patrocinio da parte del Comune di Castelmola.

### **Art. 31**

#### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) Procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno, ripristinando lo stato dei luoghi e delle superfici, in caso di cessazione, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune. Nel caso di cessazione il mezzo pubblicitario deve essere rimosso entro 30 giorni.
2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio - assenso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

**CAPO IV**  
**SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 32**

**Finalità e titolarità del servizio**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni istituito e disciplinato secondo le norme del presente capo, è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

**Art. 33**

**Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100, per i periodi e per la classe di appartenenza del comune, è stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50 per cento.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

**Art. 34**

**Riduzioni del diritto**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.



## **Art. 35**

### **Esenzioni del diritto**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

## **Art. 36**

### **Affissione manifesti mortuari**

1. Il Comune riserva entro apposite plance gli spazi per l'affissione diretta dei manifesti mortuari. Le plance riservate all'affissione dei suddetti manifesti sono individuate nelle seguenti aree:
  - a) Svincolo Petralia
  - b) Via Alcide De Gasperi in prossimità della parete comunale
  - c) Parcheggio Comunale Sottoporta
  - d) Svincolo Contrada Serrogliastro
2. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.
3. L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
4. Eventuali affissioni fuori dalle plance riservate agli annunci mortuari sono ritenute abusive e sanzionate ai sensi del presente regolamento.

## **Art. 37**

### **Modalità e prenotazioni per le pubbliche affissioni**

1. Il soggetto che intende avvalersi del servizio delle pubbliche affissioni, deve prenotare gli spazi presentando dovuta e puntuale richiesta.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della apposita richiesta scritta accompagnata dal versamento dei relativi diritti. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno due giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione.
3. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
4. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.
5. Per motivate e comprovate esigenze di servizio dovute a pubbliche esigenze non programmabili o prevedibili, possono essere limitati sia i quantitativi di manifesti che i periodi di durata delle affissioni.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

## **Art. 38**

### **Compensazione e rimborsi**

1. Il contribuente può effettuare compensazioni tra gli importi a debito e quelli a credito dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, anche per annualità diverse, previa specifica richiesta all'Ufficio Tributi e conseguente autorizzazione da parte dello stesso.
2. Il rimborso delle imposte versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

## **Art. 39**

### **Avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali e tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un'apposita comunicazione motivata. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, addebitando le spese di notifica.
2. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione quando l'importo complessivo non supera euro 2,00(due/00).

## **Art. 40**

### **Materiale Pubblicitario Abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, sono eliminate o rimosse, addebitando i relativi oneri a carico dei soggetti per conto dei quali la pubblicità o le affissioni sono state effettuate, salvo prova contraria.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.



## **Art. 41**

### **Attività di vigilanza**

1. Il Comune vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
2. L'attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale.

## **Art. 42**

### **Sanzioni tributarie e interessi**

1. Entro lo stesso termine di cui al precedente art. 40 comma 1 sono contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma dell'art. 23 del D. Lgs. 507/1993 e dei D. Lgs. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1998 e successive modificazioni:
  - a) Per omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 100% del tributo dovuto con un minimo di euro 51,65 (cinquantuno/65);
  - b) Per dichiarazione infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta;
  - c) Per errori o omissioni presenti nella dichiarazione che attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione di euro 51,65 (cinquantuno/65)
  - d) Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione, incompleta o infedele, si applica la sanzione di euro 51,65 (cinquantuno/65);
  - e) Per omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione del 30%.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata per omessa presentazione della dichiarazione e per dichiarazione infedele. La definizione agevolata per l'irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione e per infedele dichiarazione, è consentita anche nel caso di richiesta di dilazione di pagamento effettuata entro lo stesso termine.
3. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e da rimborsare, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 43**

#### **Sanzioni Amministrative**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella Sezione I e II, del Capo I, della L. n. 689/1981.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da € 206,58 a € 1.549,37. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

### **Art. 44**

#### **Dilazioni di pagamento**

1. Su richiesta motivata del soggetto passivo dell'imposta, da presentarsi all'Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, il Comune può concedere la dilazione del pagamento per gli importi accertati.
2. L'Ufficio Tributi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza comunicherà l'esito della dilazione del pagamento.

### **Art. 45**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è individuato nel Responsabile dell'area Finanziaria; il quale peraltro sottoscrive le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi e svolge tutte le attribuzioni riservategli dalla legge.
2. Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico sono attribuite le competenze relative all'istruzione della richieste ed alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal presente Regolamento e dalla normativa di riferimento.



# COMUNE DI CASTELMOLA



1 Parcheggio "Porta di Mola"

2 Via A. De Gasperi - Pio IX

3 Via A. De Gasperi - C. Patricio

4 Piazza Duomo – Via C. Patricio



**Letto, sottoscritto, approvato**

**Il Consigliere Anziano**

**Il Presidente del Consiglio**

**Il Segretario Comunale**

F.to Arch. Eleonora Cacopardo

F.to Rag. Massimiliano Pizzolo

F.to Dott.ssa Rossella M. Stornaiuolo

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione dell'addetta alle pubblicazioni, certifica che il presente verbale è stato affisso all'albo on-line di questo Ente il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi quindici giorni consecutivi al n. \_\_\_\_\_**

**L'Addetta alle Pubblicazioni**

**Il Segretario**

**F.to Dott.ssa Stornaiuolo Rossella M.**

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune;

- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003

### **DICHIARA**

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti dalla legge Art. 11 legge 3 Dicembre 1991 n. 44.
- È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

**Il Segretario**

**F.to Dott.ssa Stornaiuolo Rossella M.**